

Revisione 00 del 07 dicembre 2023

ITTICA DEMAR SRL

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 -

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Rev #	Descrizione	Data	Firma
0	PRIMA STESURA	07/12/2023	



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

Sommario

4		
6		
6		
Segnalazione Esterna Divulgazione Pubblica		
10		
1		
1		



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

1. Scopo e Ambito di applicazione

Scopo del presente Regolamento è quello di informare il personale circa le modalità di applicazione definite da ITTICA DEMAR S.r.l. per dare applicazione al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo ("whistleblowers" o informatori).

In particolare il presente Regolamento si pone l'obiettivo di tutelare pienamente coloro che in buona fede segnalano atti illeciti conosciuti nel contesto lavorativo di appartenenza, dal momento che, come indicato al Considerando n. 1 della Direttiva UE 1937 del 2019, "chi lavora per un'organizzazione pubblica o privata o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel segnalare violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse, tali persone (gli «informatori - whistleblowers») svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia, i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. In tale contesto, l'importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello sia unionale che internazionale".

Pertanto, scopo specifico del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile è:

- definire il ruolo e i compiti delle unità organizzativa aziendale o delle persone incaricate diricevere e trattare la segnalazione accedendo alle informazioni e ai dati ivi contenuti;
- descrivere adeguati e proporzionati termini, condizioni e modalità nel rispetto delle quali èprevisto che funzionino i canali di segnalazione interni;
- disciplinare la procedura nel rispetto della quale è previsto che siano ricevute e gestite le segnalazioni raccolte mediante i canali interni, nel rispetto dei limiti.

2. Riferimenti normativi

Sono riferimenti normativi del presente Regolamento:

- ID 001 "Codice Etico e dei comportamenti" nella revisione vigente;
- Il MOGC D.Lgs 231/2001 nella revisione vigente;;
- Linee Guida di ANAC del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";
- Linee Guida di Confindustria del 27 ottobre 2023 "Nuova disciplina "whistleblowing"- Guida Operativa per gli enti privati".



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

- Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 23 Ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" o "GDPR").

3. Modalità operative

3.1 Oggetto della segnalazione

Il presente Regolamento fa riferimento, come previsto dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo di ITTICA DEMAR S.r.l., di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò implica che la segnalazione relativa al whistleblowing può riguardare sia violazioni alla legge che atti contrari alle regole interne che ITTICA DEMAR S.r.l. ha adottato in autonomia (es. Codice Etico, Regolamenti, contratti in vigore, procedure, ecc...).

In tale ambito, possono essere oggetto di segnalazione le seguenti violazioni se le stesse ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Organizzazione stessa:

- 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro e riferibili allo stesso;
- 2. violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e Controllo di ITTICA DEMAR S.R.L., Codice Etico;
- 3. violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato;
- 4. altri comportamenti attivi od omissivi riferibili al contesto lavorativo e che possono ledere l'interesse pubblico, l'integrità o la reputazione di ITTICA DEMAR S.r.l.

Non rientrano nell'ambito della tutela:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale;
- segnalazioni di violazioni, quando queste hanno già la relativa disciplina in atti emanati dagli organi europei ovvero nazionali (es: segnalazioni bancarie e intermediazione finanziaria);

Il presente Regolamento è orientata a fornire protezione solo alle persone che effettuano segnalazioni in buona fede. Infatti, come indicato al Considerando n. 32 della Direttiva UE 1937/2019, "per beneficiare della protezione della direttiva, le persone segnalanti dovrebbero avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano sono veri. Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione"

3..2 Attinenza al contesto di lavoro

Le segnalazioni sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con LA ITTICA DEMAR SRL.

3.3 Requisiti del contenuto della segnalazione

Al fine di consentire un'adeguata analisi e valutazione delle informazioni segnalate da parte del Gestore WB, è necessario che la segnalazione soddisfi i seguenti requisiti:

- chiara indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- chiara descrizione del fatto;
- univoca identificazione delle persone coinvolte nei fatti segnalati, mediante l'indicazione delle loro generalità o di ogni altro elemento idoneo a tale scopo e di cui la persona segnalante sia a conoscenza;
- indicazione delle generalità della persona segnalante e dell'eventuale facilitatore;
- indicazione, e se possibile trasmissione, dei documenti che possano fornire elementi sulla valutazione di fondatezza della segnalazione.

In difetto di indicazione delle generalità della persona segnalante, la segnalazione è "anonima"e, come tale, sarà trattata come segnalazione "ordinaria" anziché "protetta" ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto e, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, ferme le tutele che il Decreto riconosce alla persona segnalante anonima che, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subìto ritorsioni a causa della propria segnalazione.

Segnalazioni in "mala fede", ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni secondo quanto indicato al successivo punto "Sanzioni" che segue.



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

3.4 Canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti dal decreto n.24/2023 e nello specifico:

- ✓ canale interno
- ✓ canale esterno gestito da Anac
- ✓ divulgazione pubblica
- ✓ denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui 6 del richiamato decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Segnalazione Interna

Per effettuare una Segnalazione, ITTICA DEMAR SRL ha previsto la possibilità di inviare una lettera di posta ordinaria o raccomandata da indirizzare alla casella di posta personale n° 22 attivata presso l'ufficio Postale di Lequile.

La segnalazione dev'essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima un foglio contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia di un documento di identità (tale busta riporterà all'esterno la dicitura "dati anagrafici del segnalante"); nella seconda un foglio riportante la descrizione della segnalazione (tale busta riporterà all'esterno la dicitura "oggetto della segnalazione"); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al Gestore WB".

E' altresì previsto che il Segnalante possa effettuare una segnalazione orale, mediante messaggio vocale al numero whatsapp +393331341159, che sarà ascoltato esclusivamente dal Gestore WB.

Il Segnalante avrà la possibilità di integrare le segnalazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto della Segnalazione Whistleblowing e potrà essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria. Il Gestore WB, curerà in modo tempestivo la verifica della ricezione di ogni nuova Segnalazione Whistleblowing.

Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione cd "esterna" se, al momento della sua presentazione:
a) non sia previsto nell'ambito del contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione
interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto
previsto dal d.lgs 24/2023;

b) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna potrà essere effettuata presso ANAC che è chiamata ad attivare un apposito canale di segnalazione esterna. Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito di ANAC. La piattaforma consente di inviare, accedendo in maniera del tutto riservata, via web una segnalazione sia in forma anonima, sia in forma nominativa, compilando un modulo ed eventualmente allegando dei file.

L'ANAC deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Divulgazione Pubblica

Nell'ambito della nuova disciplina sul Whistleblowing è prevista anche il canale di divulgazione pubblica che significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- b) ha previamente effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC da cui non ha avuto riscontro entro tre mesi o se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

3.5 Ricezione, verifica, accertamento ed esiti delle Segnalazioni

Al ricevimento della Segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna il Gestore WB

- prende in carico la Segnalazione;
- invia al Segnalante una conferma della ricezione della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla stessa qualora il Segnalante abbia indicato i propri recapiti di contatto;)
- rilascia al segnalante apposita informativa sul trattamento dei dati personali;
- procede ad una prima verifica preliminare, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione e priorità della Segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione(ad esempio, valutando se la Segnalazione ha lo scopo di porre all'attenzione un comportamento che pone a rischio l'Azienda e/o i terzi e non una mera lamentela di carattere personale; la gravità del rischio per l'Azienda e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; se la Segnalazione contiene sufficienti elementi probatori o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per un'indagine successiva, ecc.), procedendo, in caso negativo, ad ulteriori approfondimenti e a chiedere i chiarimenti del caso al Segnalante.

Verificata la sussistenza dei presupposti necessari il Gestore WB svolge una completa istruttoria, promuovendo le relative verifiche e accertamenti, interloquendo, anche direttamente, con il Segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza.

Il Gestore WB ai fini dell'istruttoria di cui sopra potrà:

- ✓ trasmettere la Segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile, e ad altri soggetti dell'Azienda per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni;
- ✓ avvalersi del supporto di professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni;
- ✓ trasmettere la Segnalazione all'ODV per le attività di sua competenza.

Il GESTORE WB, all'esito delle opportune verifiche e dell'istruttoria, archivia le Segnalazioni in "mala fede", non sufficientemente dettagliate o infondate, nonché quelle contenenti fatti che in passato sono stati già oggetto di attività istruttoria, salvo che la Segnalazione non contenga nuovi elementi tali da rendere opportune ulteriori attività di verifica. Il Gestore WB informa dell'intervenuta archiviazione l'Amministratore Unico.

In relazione alle Segnalazioni non palesemente infondate, il GESTORE WB formula le raccomandazioni ritenute opportune, ivi compresa l'adozione di provvedimenti disciplinari o la proposta di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'identificazione di eventuali misure di protezione ritenute necessarie e la proposta



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

di azioni volte a colmare eventuali lacune organizzativi o di controllo.

I competenti responsabili aziendali attuano tali raccomandazioni e azioni correttive, il cui monitoraggio è svolto dal GESTORE WB.

Gli esiti delle proprie verifiche, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni del GESTORE WB, le (eventuali) raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione comunicata all'Amministratore.

A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, il GESTORE WB informa il Segnalante (qualora abbia fornito i propri recapiti) dell'esito o dello stato degli stessi.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 3 mesi, dalla data del ricevimento della Segnalazione (oppure, se non è stato inviato alcun avviso al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della Segnalazione).

Qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della Segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito da parte di un dipendente, l'Azienda può presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria. In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), ITTICA DEMAR SRL può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione dei rapporti con detti soggetti.

Le Segnalazioni ricevute e la documentazione relativa (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) devono essere conservate, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di verifica e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

I dati personali dei Segnalanti e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate.

3.6 Tutela del Segnalante e della persona segnalata

L'identità del Segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla Segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura di Whistleblowing. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine.

Qualora si tratti di Segnalazioni nominative (ove l'identità del Segnalante e ogni altra informazione utile che può consentirne l'identificazione sono conosciute dal destinatario della Segnalazione ma tali



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

informazioni non vengono rivelate), GESTORE WB garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del Segnalante. L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della Segnalazione.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice di ITTICA DEMAR SRL, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del Segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altri organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, il GESTORE WB inoltra solo il contenuto della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

Inoltre, al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili della persona segnalata, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella Segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di Segnalazione.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalata a seguito dei fatti oggetto della Segnalazione, l'identità del Segnalante non potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

4. Segnalazione di comportamenti discriminatori

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione Whistleblowing deve dare notizia circostanziata della discriminazione al GESTORE WB che valuta la sussistenza degli elementi per informare di quanto avvierà le iniziative necessarie e opportune. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti può essere comunicata all'ANAC.

5. Sanzioni

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni Whistleblowing che si rivelano infondate o "in mala fede";
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante;



Revisione 00 del 07 dicembre 2023

- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni Whistleblowing;
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- la persona segnalata che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dall'Azienda, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al sistema delle procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro.

6. Iniziative di sensibilizzazione

Alla presente procedura deve essere fornita la massima diffusione verso apicali, sottoposti e soggetti terzi che interagiscono con la società. Quest'ultima ha il dovere di assicurare la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione.

7. Revisione periodica della presente procedura

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione periodica approvata dall'Amministratore Unico e messa a disposizione del personale della ITTICA DEMAR SRL.